

COMUNE di PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 30/07/2020

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020

L'anno DUEMILAVENTI, addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti quindici nella solita sala delle adunanze.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

All'appello, per il presente punto all'ordine del giorno, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ROLANDO PERINO Piero	Presidente	Sì
PERINO Antonio	Vice Sindaco	Sì
ANDREONI Davide	Consigliere	Sì
CHIALDA Bruna Caterina	Consigliere	Sì
RUBEO Maura	Consigliere	Sì
REGIS Cristian	Consigliere	Giust.
PERONA Luca	Consigliere	Sì
ROLLE Valentina	Consigliere	Sì
FRIJIA Arcangelo	Consigliere	Sì
DI PIETRO Lorenzo	Consigliere	Sì
GRISOLIA Carmela	Consigliere	Giust.
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **DEL SORDO Dott.ssa Gaetana**.

Il Sindaco Presidente ROLANDO PERINO Piero, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i Convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Prascorsano non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, come confermato anche dalla Regione Piemonte, sono svolte dal Consorzio Canavesano Ambiente, di cui questo Ente fa parte;

Esaminati il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Consorzio Canavesano Ambiente ed approvato dall'Assemblea consortile in data 3 luglio 2020, la relazione descrittiva del CCA, che al suo interno richiama come allegate le dichiarazioni di veridicità dei Comuni e del soggetto Gestore sui dati utilizzati così come previsto dal MTR ARERA e le relazioni descrittive del Gestore e dei Comuni, e rilevato che lo stesso piano espone un costo complessivo di € 112.752,00, che viene allegato contraddistinto con "A" al presente atto e ne diventa parte integrante e sostanziale;

Visto il piano finanziario integrato dal Comune, relativamente alla somma di €. 371,20 corrisposta dal MIUR a fronte del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 con riferimento all'anno 2018, che espone un costo complessivo di €. 112.380,80, che viene allegato contraddistinto con "B" al presente atto e ne diventa parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il piano finanziario validato dal Consorzio Canavesano Ambiente è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Viste altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto dell’approvazione da parte del Consorzio Canavesano Ambiente (Ente territorialmente competente) del piano finanziario e relativi allegati riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione e di approvare conseguentemente il Piano finanziario integrato dal Comune come sopra meglio specificato, riportato nell’allegato “B” alla presente deliberazione;

Viste le disposizioni regolamentari per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) contenute nel capo II del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione n. 24 del 29/09/2014 e da ultimo modificato con precedente deliberazione del Consiglio comunale in data odierna a seguito delle modifiche normative introdotte dalla L. 160/2019 e dalle disposizioni emanate da ARERA nel corso del 2019 e di parte del 2020, con particolare riferimento alla deliberazione n. 443/2019;

Visto in particolare l’art. 34 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Rilevato che il Piano Finanziario approvato dal CCA e relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione, espone la suddivisione tra costi fissi per €. 57.457,00 e costi variabili per €. 55.295,00 riclassificati in base al limite previsto da ARERA per la crescita delle tariffe, al

fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 approvato dall'Assemblea del Consorzio Canavesano Ambiente in data 3 luglio 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 43 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale che disciplina la TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “B” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze e tenuto conto della realtà territoriale e degli insediamenti produttivi esistenti sul territorio comunale, come segue:

- 94,75% a carico delle utenze domestiche;
- 5,25% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche indicati nel piano finanziario allegato “B” al presente atto;
- che nell'anno 2020, l'Ente non si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “C” della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto l'art. 48, comma 3, del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale che disciplina la TARI, il quale stabilisce che "il versamento della TARI è effettuato in numero tre rate, con scadenza entro l'ultimo giorno dei mesi di aprile, luglio e ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (31 luglio). La Giunta, per ragioni finanziarie ed organizzative, ovvero legate a situazioni emergenziali può modificare le scadenze ed il numero di rate con propria deliberazione da pubblicare sul sito web del Comune.”;

Preso atto che, in considerazione della situazione emergenziale creatasi a seguito dell'epidemia da COVID-19 ed al fine di procedere alla postalizzazione con unico invio degli avvisi TARI ai contribuenti, con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 20 luglio 2020 sono state determinate le seguenti scadenze della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020:

- 1^ rata "acconto" 31 agosto 2020;
- 2^ rata "acconto" 31 ottobre 2020;
- 3^ rata "saldo/conguaglio", con scadenza 31 dicembre 2020,

sulla base delle tariffe che saranno definite dal Consiglio comunale per la TARI unitamente al piano finanziario 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (31 ottobre);

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il*

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- a seguito della conversione con modifiche del D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio») in Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state apportate le seguenti modifiche ai termini di approvazione dei bilanci comunali e, di conseguenza, delle aliquote e delle tariffe delle entrate locali e dei relativi regolamenti:
 - ulteriore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;
 - differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l'adozione della Delibera sugli equilibri generali di bilancio;
 - proroga dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 del termine ultimo per la trasmissione al MEF delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi locali;
 - differimento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da parte del MEF, delle delibere e dei regolamenti, perché le stesse abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Torino) sull'importo del tributo, nella misura del 5%; nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, il riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione prevista per legge, è effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.”;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate 2020, il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 aveva previsto l'iniziale differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, al 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020 e da ultimo al 30 settembre con il D.L. 34/2020 convertito con modificazione nella L. 77/2020;

Rilevato che questo Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 18/12/2019 ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e il documento unico di programmazione (DUP), ai quali verranno

apportate le opportune variazioni al fine di adeguare le previsioni contabili ivi riportate alle risultanze del piano finanziario approvato dal CCA e integrato dal Comune e dalla conseguente approvazione delle tariffe e riduzioni Tari 2020 disposte con la presente deliberazione;

Tutto ciò premesso;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013, entrambi allegati al presente atto;

La votazione, resa in forma palese, per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Presenti: 9; Astenuti: 0; Votanti: 9; Voti favorevoli: 9; Voti contrari:0;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2020 predisposto dal Consorzio Canavesano Ambiente ed approvato dall'Assemblea consortile in data 3 luglio 2020, la relazione descrittiva del CCA, che al suo interno richiama come allegate le dichiarazioni di veridicità dei Comuni e del soggetto Gestore sui dati utilizzati così come previsto dal MTR ARERA e le relazioni descrittive del Gestore e dei Comuni, che viene allegato contraddistinto con "A" al presente atto e ne diventa parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario integrato dal Comune e i documenti ad esso allegati relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, riportato nell'allegato "B" alla presente deliberazione, dando atto che lo stesso espone un costo complessivo di €. 112.380,80 con suddivisione tra costi fissi per €. 57.457,00 e costi variabili per €. 55.295,00 riclassificati in base al limite previsto da ARERA per la crescita delle tariffe, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art.43 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale che disciplina la TARI, con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 20 luglio 2020, sono state determinate le seguenti nuove scadenze della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020:

- 1^ rata “acconto” 31 agosto 2020;
- 2^ rata “acconto” 31 ottobre 2020;
- 3^ rata “saldo/conguaglio”, con scadenza 31 dicembre 2020,

sulla base delle tariffe definite dal Consiglio comunale per la TARI unitamente al piano finanziario 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (31 ottobre);

- 9) di trasmettere il presente atto e i suoi allegati al Consorzio Canavesano Ambiente per i successivi e conseguenti adempimenti di competenza;
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to : ROLANDO PERINO Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno _____, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Prascorsano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to BUFFO Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune di Prascorsano senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL SORDO dott.ssa Gaetana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prascorsano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
BUFFO Roberta